



Comune di ROBECCHETTO CON INDUNO

Oggetto: Affidamento incarico per la verifica periodica degli ascensori del Palazzo comunale e del Centro Civico e della piattaforma elevatrice della Biblioteca comunale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA 2 – GESTIONE DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E SUAP
N. 80/02 DEL 21/09/2026

La Responsabile dell'Area 2 **Gestione del territorio – Lavori Pubblici – Ambiente e SUAP**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19.12.2025, avente per oggetto: *"Approvazione del Bilancio di previsione 2026 – 2028 e nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026 - 2028"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2026, avente per oggetto: *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2026 avente per oggetto: *"Approvazione PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 - ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"*;
- il decreto del Sindaco in data 29.05.2025 – prot. n. 4937 del 29.05.2025, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 all'arch. Nazarena De Bernardi;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge anticorruzione n. 190/2012;

Visti:

- il Decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'Interno, avente per oggetto: *"Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali"* con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026;
- la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, avente per oggetto: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.12.2015 *"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi"* e ss.mm.ii.;

Richiamato il *"Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sottosoglia"*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 1.07.2026;

Visto l'art. 13 (Verifiche periodiche) del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 *"1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni*

due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;

b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;

c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità ((di cui all'allegato V o VIII));

e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.”;

Preso atto altresì di quanto previsto:

- dal D.P.R. 5.10.2010 n. 214 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori." e s.m.i.;
- dal D.P.R. 19.01.2015 n. 8 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio" e s.m.i.;

Rilevato che le verifiche periodiche di cui sopra che hanno carattere biennale, riguardano:

- l'ascensore del Palazzo Municipale sito in Robecchetto piazza Libertà n. 12 per lo svolgimento di n. 2 interventi di verifica periodica (2026-2028);
- l'ascensore del Centro Civico sito in Malvaglio via Roma ang. via Magenta per lo svolgimento di n. 2 interventi di verifica periodica (2026-2028);
- la piattaforma elevatrice della Biblioteca "Alda Merini" sita in Malvaglio via Novara, 11 per lo svolgimento di n. 1 interventi di verifica periodica (2026-2028).

Vista pertanto la necessità di affidare il SERVIZIO VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI secondo quanto previsto dal D.P.R. 162/1999 e s.m.i., è stata esperita indagine di mercato con nostra nota PEC prot. n. 10463 del 16.11.2022, in cui sono stati interpellati i seguenti 3 (tre) Operatori Economici:

- S.I.C.I.T. Società Internazionale Controllo Impianti Tecnologici di Milano;

- AM Elevatori Snc di Magenta (MI);
- ITALCERT di Milano;

Preso atto dei preventivi:

- dalla ITALCERT di Milano al prot. comunale n. 7927 del 27.08.2026;
- dalla S.I.C.I.T. Società Internazionale Controllo Impianti Tecnologici di Milano al prot. comunale n. 7950 del 27.08.2026;

Preso atto dell'offerta pervenuta dalla ITALCERT S.r.l. (MI) al prot. comunale n. 7927 del 27.08.2026 che ha offerto l'importo complessivo di € 960,00= + I.V.A. 22% così suddiviso:

COMPUTO METRICO						
ID	DESCRIZIONE / VOCE	U.M.	N. IMPIANTI	N. INTERVENTI	UNITARIO	IMPORTO
1	Verifica periodica biennale ascensore ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i.	Cad.	2	2	€ 160,00= + I.V.A.	€ 640,00= + I.V.A.
2	Verifica periodica biennale piattaforma elevatrice ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i.	Cad.	1	2	€ 160= + I.V.A.	€ 320,00= + I.V.A.
Totale servizio di verifiche periodiche biennio 2026/2028						€ 960,00= + I.V.A.

Preso atto dell'offerta pervenuta dalla S.I.C.I.T. Società Internazionale Controllo Impianti Tecnologici di Milano al prot. comunale n. 7950 del 27.08.2026 che ha offerto per le verifiche biennali di cui in parola l'importo complessivo di € 750,00= più I.V.A. 22% così suddivisa:

COMPUTO METRICO						
ID	DESCRIZIONE / VOCE	U.M.	N. IMPIANTI	N. INTERVENTI	UNITARIO	IMPORTO
1	Verifica periodica biennale ascensore ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i.	Cad.	2	2	€ 125,00= + I.V.A.	€ 500,00= + I.V.A.
2	Verifica periodica biennale piattaforma elevatrice ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i.	Cad.	1	2	€ 125,00= + I.V.A.	€ 250,00= + I.V.A.
Totale servizio di verifiche periodiche biennio 2026/2028						€ 750,00= + I.V.A.

Dato atto che solo nel caso di verbale negativo o a seguito di modifiche parziali si dovrà procedere ad assumere un ulteriore impegno di spesa per eventuale verifica straordinaria;

Valutata la qualità della proposta della S.I.C.I.T. Società Internazionale Controllo Impianti Tecnologici di Milano e considerati gli interventi da effettuare per cui dovrà essere utilizzata si ritiene l'offerta congrua e conveniente;

Attesa la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa quantificato in € 750,00= più I.V.A. al 22% per il servizio di cui all'oggetto;

Richiamati i principi applicabili agli affidamenti diretti previsti agli artt. da 1 a 11 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, in particolare i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione del 30 ottobre 2018 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro"*;

Preso atto dell'art. 1, comma 450, della Legge 296 /2006, modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il D. Lgs. 36 del 31.03.2023, avente per oggetto: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 12);

Visto l'art. 50. (Procedure per l'affidamento) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00= per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza

obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2024 per gli affidamenti sino a 5.000 euro, al netto dell'I.V.A. se dovuta, in base al quale, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione;

Dato atto, pertanto, che:

- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;
- le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate sono AD5 per l'affidamento e CO2 al termine dell'esecuzione del contratto;
- per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l'importo, la descrizione dell'affidamento, l'oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario, mentre per la scheda CO2 vanno comunicati: data inizio esecuzione, data fine esecuzione, importo delle somme liquidate.

Visti altresì i successivi Comunicati del Presidente dell'A.N.A.C.:

- del 28.06.2024 che ha prorogato al 31.12.2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;
- del 18.12.2024 che ha ulteriormente prorogato al 30.06.2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;
- del 18.06.2025 che ha ulteriormente prorogato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;

Dato atto che in forza della suddetta disposizione è stato acquisito il C.I.G. n. BD0D855B3F;

Preso atto che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il R.U.P., Responsabile Unico del Progetto, è l'arch. Nazarena De Bernardi e che la stessa dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento in questione e il soggetto affidatario del presente provvedimento;

Preso atto in particolare degli articoli Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali) e Art. 229 (Entrata in vigore) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Preso atto del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2000, con particolare riferimento agli articoli 151 e 183;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Visti inoltre:

- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 *"Impegno di spesa"*;
- gli artt. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e 8 del DPCM 28/12/2011;
- l'art. 108 del D.Lgs 36/2023 che sancisce le modalità previste ai fini dell'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti inoltre i seguenti articoli del D. Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali:

- l'art. 107, con cui si attribuisce ad adottare gli atti di gestione finanziaria ai Responsabili di servizio, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
- l'art. 183 comma 1 con il quale lo scrivente Funzionario risulta essere autorizzato all'adozione di un simile atto;
- l'art. 49 comma 1 con cui si richiede il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica-contabile
- l'art. 147 bis con cui si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- l'art. 151 comma 4 sull'esecutività dei provvedimenti dei responsabili a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Piano comunale di prevenzione della corruzione;

Considerato che ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria – allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria c.d. "potenziata" che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

D E T E R M I N A

1. di approvare le parti in premessa del presente provvedimento;
2. di affidare il SERVIZIO VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER IL BIENNIO 2026/2028, alla ditta SICIT S.r.l. di Milano (MI) per l'importo di € 750,00= + I.V.A. 22%, come da offerta pervenuta al prot. comunale n. 7950 del 27.08.2026, impegnando contestualmente l'importo come da tabella allegata;
3. che le clausole essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo;
4. che i contratti verranno stipulati ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato

qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

5. che il Responsabile Unico di Progetto, nella persona dell'arch. Nazarena De Bernardi, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento in questione e il soggetto affidatario del presente provvedimento;
6. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo;
7. di provvedere all'invio delle informazioni relative all'ANAC secondo la normativa vigente;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile far ricorso al TAR Lombardia ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria provvederà all'emissione dei mandati di pagamento, nei limiti dell'impegno assunto, senza ulteriore atto amministrativo, ma solo con il riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
11. di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
12. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di cui alla presente determinazione avverrà come da annualità corrispondente all'impegno di cui alla tabella allegata;
13. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**La Responsabile dell'Area 2
Arch. Nazarena De Bernardi**